



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
Palermo**

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Vista la L.R. 24/76;
- Visto il decreto Assessoriale 14 marzo 1986 n. 135
- Vista la Legge 21 dicembre 1978, n. 845, "Legge-quadro in materia di formazione professionale";
- Visto l'accordo programmatico sulla Formazione Professionale del 29 settembre 2009, "linee guida per l'implementazione dell'Offerta Formativa" , tra il Presidente della Regione, l'Assessore alla Formazione e i Sindacati Confederali;
- Vista l'Intesa tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali – "Linee guida per la formazione nel 2010" del 17 febbraio 2010;
- Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Istruzione, Università e Ricerca – Lavoro e Politiche Sociali – Economia e Finanze) Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – Repertorio Atti n. 36/CSR del 29 aprile 2010;
- Visto il CCNL Formazione Professionale;
- Vista la deliberazione della giunta di governo n. 350 del 4 ottobre 2010;
- Considerata la necessità di una maggiore interazione e/o integrazione tra Formazione Professionale e Istruzione Scolastica;
- Ritenuto di dover adottare misure per il contenimento della spesa del settore, senza penalizzare l'occupazione;
- Considerato che occorre razionalizzare l'offerta formativa, ottimizzare le spese e contenere il numero dei soggetti che operano nell'ambito della Formazione Professionale;
- Considerato inoltre, che per gli effetti della succitata delibera 350, il personale necessario alla realizzazione delle attività formative nella regione Sicilia dovrà essere individuato tra i soggetti iscritti negli elenchi ad esaurimento;
- Considerato infine, che il personale appartenente alle filiere della regione siciliana che risulterà essere in esubero, potrà essere utilizzato anche nelle Istituzioni scolastiche e Universitarie, nei Servizi per l'Impiego, o presso altra amministrazione o istituzione che dovesse farne richiesta, con modalità e procedure che saranno individuate con le parti sociali e le strutture interessate;

- Ritenuto di dover assicurare standard minimi di qualità alle azioni formative ed orientative permanendo l'obbligo di iscrizione negli elenchi ad esaurimento degli operatori della Formazione professionale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 24/76 e successive modifiche e integrazioni;
- Ritenuto di dover ridefinire e adeguare la strutturazione dell'elenco agli ambiti di accreditamento alla definizione degli standard di competenze professionali dei formatori di cui al DM 166/2001;
- Ritenuto inoltre di dover procedere alla formulazione degli elenchi ad esaurimento e ai sensi della delibera di giunta n. 350 del 4 ottobre 2010, nel quale confluiranno tutti i dipendenti degli Enti di Formazione Professionale, nelle tre filiere: Interventi formativi (Piano Regionale dell'Offerta Formativa), OIF (obbligo di Istruzione e Formazione) e Servizi Formativi (Sportelli multifunzionali, ai sensi della L.R. 24/76), con contratto a tempo indeterminato, assunti entro il 31/12/2008, (fatti salvi i casi obbligati per legge), mantenendo il vincolo giuridico con l'Ente di appartenenza;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa si istituisce l'elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale.

Esso comprende tutto il personale formatore e tecnico-amministrativo, appartenente alla filiera della Formazione Professionale della Regione Siciliana assunto entro il 31/12/2008, con contratto a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24/76, distinto in due aree:

1. **Area funzionale erogazione "formazione/orientamento"** - Il personale formatore e sue articolazioni, Formatori-Tutor e Figure direttive dell'area funzionale Erogazione, saranno inseriti nell'albo nella parte "area erogazione" e saranno contrassegnati con la lettera "F".
2. **Area funzionale tecnico/logistico/amministrativa.** Il personale con compiti tecnico-amministrativi, appartenente all'area amministrativa verrà contrassegnato nell'albo con la lettera "A".

Art. 2

Tale classificazione degli operatori, è da intendersi quale elencazione ad esaurimento del personale attualmente alle dipendenze degli Enti di Formazione Professionale assunto entro il 31/12/2008.

Art. 3

E' fatto obbligo a tutti gli operatori della formazione professionale compilare e trasmettere (entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale), ai competenti uffici la scheda finalizzata per l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1, allegata al presente decreto, del quale ne fa parte integrante, corredata dalla copia del documento di identità personale, nonché la seguente certificazione:

1. Certificato di nascita;
2. Titolo di studio o copia autenticata;
3. Certificato di godimento dei diritti politici;
4. Certificato del casellario giudiziale;
5. Certificato dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica;
6. Certificato dei carichi pendenti presso la pretura;

7. Eventuali attestazioni di servizio.

La predetta certificazione viene resa in forma di autocertificazione, nei modi previsti dalla legge in atto vigente.

Art. 4

E' fatto obbligo agli Enti della formazione professionale accreditati e che operano nel territorio della Regione Sicilia compilare e trasmettere (entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale), ai competenti uffici l'apposita scheda riassuntiva, da compilare a cura degli Enti, allegata anch'essa al presente decreto, del quale ne fa parte integrante, corredata dalla copia del documento di identità personale del legale rappresentante.

Art.5

E' fatto obbligo agli Enti di formazione di comprovare nei modi di legge, l'avvenuta assunzione del personale di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dagli Enti di formazione invierà istanza di iscrizione all'albo e relativa documentazione per il tramite dell'Ente di appartenenza, unitamente alla scheda "Ente" di cui all'art. 4.

Art. 6

L'elenco sarà organizzato per categorie ed aree funzionali di cui alle declaratorie dei profili professionali previsti dal CCNL della formazione professionale.

Il personale sarà inserito secondo le aree funzionali di cui al CCNL della Formazione Professionale:

- Area Funzionale 1: Segreteria, logistica e servizi di supporto.
- Area Funzionale 2: Amministrazione.
- Area Funzionale 3: Erogazione (Formatore e sue articolazioni - Area figure di Sistema/Processi: progettazione, – valutazione – orientamento).
- Area Funzionale 4: Direzione.

Per i requisiti di accesso, titoli di studio e professionali si farà riferimento al CCNL e agli standard di competenze professionali previste dal sistema di accreditamento delle sedi orientative e formative, DM 166/201 e successive modifiche e integrazioni.

Il personale impegnato nelle attività formative dovrà essere in possesso di adeguati titoli di studio, competenze e requisiti professionali secondo standard definiti dalle funzioni previste nei modelli di accreditamento e indicati per aree professionali e profili definiti nel CCNL di categoria.

Per i formatori delle discipline tecnico-pratiche viene richiesta documentata esperienza di almeno un triennio maturata nel sistema delle professioni e delle imprese e/o nel sistema di formazione professionale.

Per l'insegnamento dei percorsi integrati di istruzione e formazione viene richiesta l'abilitazione per le discipline dell'area competenze di base o in sub-ordine diploma di laurea attinente più tre anni di esperienza nel sistema di istruzione e formazione. Per l'insegnamento delle discipline tecnico professionali, viene richiesta un'esperienza di almeno tre anni nel sistema delle professioni.

Art. 7

E' prevista la mobilità di personale fra Enti di Formazione Professionale, esperite secondo le disposizioni di legge

Art. 8

Per eventuali figure necessarie e non presenti e non disponibili negli elenchi, si farà ricorso ai contratti a tempo determinato, utilizzati nei modi di legge nei limiti previsti dal CCNL, purché iscritti all'albo professionale degli operatori della formazione Professionale.

Si potrà fare, inoltre, ricorso a contratti di collaborazione e, a progetto, formalizzati secondo le normative vigenti.

Art. 9

In caso di assunzione con rapporti di lavoro a tempo determinato o utilizzazione in progetti la cui durata è determinata, comporterà la sospensione dagli elenchi per la durata prevista.

Art. 10

La cancellazione dagli elenchi avverrà a domanda degli interessati o d'ufficio per:

- a) Raggiunti limiti di età;
- b) Decesso;
- c) Il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 14, terzo comma, della citata Legge regionale n. 24 del 1976;
- d) Avviamento a tempo indeterminato full-time, o più rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time, che raggiungono le ore previste dal CCNL;
- e) Mancata accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato.

Art. 11

L'Ente di appartenenza invierà ogni variazione di qualifica, area funzionale, ambito di intervento, orario di lavoro, e ogni variazione attinente allo stato giuridico dei dipendenti, al soggetto detentore della gestione dell'elenco ai fini dell'aggiornamento ed implementazione dei dati.

L'ASSESSORE
Mario Centorrino